



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 205 del 18.10.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO PER L’UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME”.

L'anno duemiladodici e questo giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 15.15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che il Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 285/90 individua nei Comuni la titolarità a fornire il servizio di deposito di salme e obitorio;
- visto che il “deposito di osservazione” ha la funzione di accogliere le salme per le quali il periodo di osservazione non possa essere assicurato presso il luogo del decesso ed in particolare per:
  - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - salme ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- che “l’obitorio” assolve alle seguenti funzioni:
  - mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
  - deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo dei cadaveri portatori di radioattività;
- che il Comune deve garantire il servizio di deposito in osservazione, nonché il servizio di obitorio così come previsto dagli art. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- considerato che il deposito di osservazione e l’obitorio possono essere istituiti dal Comune:
  - a) nell’ambito del cimitero;
  - b) presso ospedali;
  - c) presso istituti sanitari;
  - d) in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici (art.14 D.P.R.285/90e e Regolamento Regionale N. 6/2004);
- che il Comune di Lecco è provvisto dei locali e servizi di cui sopra ma non dispone di custodi con reperibilità notturna per l’accoglimento delle salme e pertanto risulta utile, pratico, ed economico e avvalersi per tale servizio del Presidio “A. Manzoni” dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco;
- vista la Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24 che pone a carico del Comune le spese connesse al deposito in osservazione di persone decedute sulla pubblica via, o per accidente, anche in luogo privato, qualora ciò sia avvenuto su ordine della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato);
- visto che l’art. 13 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 192 del 16.12.97, dispone che il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio presso i locali del cimitero Monumentale di Lecco, ora trasferiti nel cimitero rionale di Castello;

- visti gli articoli 34 e 41 del Regolamento Regionale della Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali, n. 6 del 09/11/2004 e successive modificazioni, che prevede anche il trasporto per l'osservazione della morte presso l'obitorio o presso le apposite strutture che hanno i requisiti utili all'osservazione (individuata dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 285/90), su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi ;
- vista la nota dell'Azienda Ospedaliera di Lecco, in data 18/09/2012, protocollo n. 0036520/12 U, nella quale si richiede la stipula di apposito protocollo d'intesa per la gestione dell'utilizzo e funzionamento dei locali quali obitorio e deposito per osservazione salme ai sensi degli art. 12-13 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- ritenuto necessario disciplinare i rapporti fra Comune di Lecco e l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con apposita convenzione per regolamentare l'uso dei locali di deposito di osservazione e dell'obitorio presso il Presidio "A.Manzoni" di Lecco per i servizi di spettanza comunale (servizio di osservazione e obitorio delle salme decedute sulla pubblica via, nelle abitazioni private indigenti, trasferite presso le celle per disposizione del medico necroscopo, e salme per le quali l'autorità giudiziaria ha disposto accertamenti medico-legali o trattamenti igienico-conservativi);
- dato atto che sul testo proposto all'Azienda Ospedaliera si sono svolti incontri di carattere tecnico per la definizione di un testo condiviso fra le parti, che si allega alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;
- considerato opportuno definire un accordo di collaborazione reciproca tra il Comune di Lecco e l'Azienda Ospedaliera per il servizio prestato, comprendendosi in tale collaborazione quanto necessario per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto e per tutte le altre attività citate nella convenzione;
- convenuto che restano a carico dell'Azienda Ospedaliera tutte le operazioni in argomento e in cambio dall'Amministrazione Comunale non richiederà il pagamento per tutte le operazioni di inumazioni ed esumazioni di arti e feti provenienti dalla struttura sanitaria citata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale 6/2004.
- Considerato che se non vi saranno modifiche legislative o richieste tra le parti, tale accordo avrà una durata di 10 anni.

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare la convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, autorizzando alla sua sottoscrizione il Direttore del Settore AGAP.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

**DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Convenzione tra il Comune di Lecco e L’Azienda Ospedaliera della provincia di Lecco per l’utilizzo e il funzionamento di strutture ed infrastrutture di locali quali obitorio e deposito di osservazione salme”**, prot. n. 45041 del 12/10/2012.

Lecco, 12/10/2012

IL DIRETTORE DI SETTORE

Flavio Polano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Flavio Polano', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale N. del

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO PER L'UTILIZZO E IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "A.MANZONI".

PREMESSO

che l'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, Regolamento di Polizia Mortuaria, stabilisce che i Comuni debbono disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:

- morte in abitazione inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

visto il Regolamento Regionale della Lombardia in materia di attività funebri e cimiteriali, n. 6/2004 e successive modificazioni, art. 34 e 41, che prevede che anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o presso le apposite strutture che hanno i requisiti utili all'osservazione e che sono individuati dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 285/90;

che l'art. 13 del citato D.P.R. prevede che i Comuni devono disporre di un Obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

che l'art. 14 del citato D.P.R. dispone che i Depositi di osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a Deposito d'osservazione deve essere distinto dall'Obitorio;

che il Comune di Lecco è dotato di deposito di osservazione e di obitorio presso la struttura cimiteriale del Monumentale in fase di ristrutturazione e non dispone di un servizio con custode per la reperibilità notturna;

-che il P.O. "A.Manzoni" dell'Azienda Ospedaliera dispone di deposito di osservazione, obitorio e celle frigorifere ed è in grado di accogliere le salme esterne anche negli orari notturni ed è pertanto in grado di soddisfare le necessità del Comune di Lecco;

tutto ciò premesso

Tra il COMUNE DI LECCO (C.F. 00623530136), nella persona del dott. Flavio Polano, nato a Lecco il 25/10/1955, (C.F. PLNFLV55R25E507J) il quale interviene nel presente atto quale Dirigente del Settore Servizi Istituzionali del Comune di Lecco e rappresentante quindi dell'Amministrazione Comunale;

E

l'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO (di seguito Azienda Ospedaliera) (C.F.: 02166640132) nella persona del Dr. Mauro Lovisari nato a Stientail 25/11/1949 in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Il Comune di Lecco affida all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, Presidio "A.Manzoni" di Lecco, perché siano svolte, secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, l'espletamento delle funzioni obitoriali e di deposito di osservazione delle salme oggetto della presente convenzione, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990, n. 285) e dalla Circolare ministeriale n. 24 del 23.6.1993.

Tali funzioni riguardano:

- persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - persone morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
  - persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- nonché :
- a) attività di riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per riconoscimento, autopsia ed accertamenti medico legali;
  - c) trattamenti igienico - conservativi e quant'altro previsto per i cadaveri portatori di radioattività;
  - d) l'accoglimento di resti umani ai fini dei necessari accertamenti;
  - e) le salme qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, qualora l'ASL ne abbia certificato l'anti igienicità;

Art. 2.-L'Azienda Ospedaliera concede, su richiesta, l'utilizzo a sede di "Obitorio Comunale -Deposito di osservazione salme" alcuni locali del Presidio "A.Manzoni",

convenientemente attrezzati, impegnandosi a mettere a disposizione, su richiesta delle Autorità competenti, per il deposito e per l'osservazione delle salme, per le attività di riscontro diagnostico, di autopsia e per l'esecuzione delle indagini medico-legali, consentendo altresì l'utilizzo, in caso di necessità, degli impianti per la conservazione delle salme e garantendo il funzionamento del servizio. I locali sono di norma individuati nella stessa Camera Mortuaria del Presidio "A.Manzoni";

Art. 3.-L'Obitorio con annesso deposito di osservazione funziona sotto la responsabilità del Direttore Medico del Presidio "A.Manzoni" (o di chi ne fa le veci), il quale, anche tramite personale appositamente delegato, deve curare i rapporti con gli Uffici Sanitari e di Stato Civile del Comune e con gli Uffici Giudiziari, per quanto di rispettiva competenza.

Il Comune di Lecco non corrisponderà alcun contributo economico all'Azienda Ospedaliera, quale corrispettivo per il servizio prestato, comprendendosi in tale collaborazione quanto necessario per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto e per tutte le altre attività attinenti la convenzione.

Restano a carico dell'Azienda Ospedaliera tutte le operazioni in argomento. A fronte del predetto servizio svolto dall'Azienda Ospedaliera, l'Amministrazione Comunale non richiederà alcun pagamento per tutte le operazioni di inumazioni ed esumazioni di arti, parti anatomiche, feti o prodotti abortivi provenienti dal Presidio "A.Manzoni" ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale 6/2004.

All'occorrenza di manutenzioni straordinarie rese necessarie da imprevedibili emergenze, da calamità naturali o da modifiche legislative in merito all'assetto degli Obitori-Depositi di osservazione, l'Azienda Ospedaliera si impegna a comunicare per tempo al Comune il periodo di chiusura o quant'altro occorresse per la riapertura dei locali.

Art. 5.-Il personale incaricato del trasporto provvederà a conferire le salme presso la Camera Mortuaria del Presidio "A.Manzoni", con obbligo di redigere apposito verbale di consegna da cui risulti ogni estremo utile all'identificazione anagrafica del cadavere, al luogo di provenienza, al giorno ed ora di rinvenimento, all'autorità che dispone il trasporto.

Il personale addetto del Presidio "A.Manzoni" di Lecco accoglierà le salme e provvederà alla loro idonea collocazione e custodia; provvederà inoltre a consegnare la salma ai soggetti autorizzati al ritiro. Qualora la salma venga consegnata in orario di chiusura della Camera Mortuaria, il personale incaricato del trasporto dovrà preventivamente avvisare il Servizio di Portineria dell'Ospedale per l'apertura dei locali.

Le salme o i resti umani trasportati alla Camera Mortuaria del Presidio "A.Manzoni" e non richiesti dagli aventi diritto al termine degli adempimenti di legge, saranno trasferiti nel Cimitero del Comune di residenza a cura di quello stesso Comune nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.

L'onere economico del trasporto e/o prelievo delle salme o di eventuali resti umani sarà a carico del Comune di residenza del defunto, salvo rimborso da parte dei familiari

dell'estinto delle spese anticipate dall'Amministrazione comunale ed ove non provvedano direttamente i familiari, a mezzo di imprese di onoranze funebri di loro fiducia.

Art. 6.-La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata di anni 10, salvo intervenute disposizioni legislative .

E' facoltà delle parti recedere dal presente accordo anche prima della scadenza naturale, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 7. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Comune di Lecco mentre quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte interessata ai sensi dell' art. 5 -2° comma – del D.P.R. n. 131/86.

Art. 8. Ai fini della presente convenzione, il Comune accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'Azienda Ospedaliera, e di cui gli incaricati del Comune vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Comune vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196/2003, codice sulla privacy. L'Azienda Ospedaliera e il Comune si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 – Il Comune di Lecco si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico adottato dall'Azienda Ospedaliera e pubblicato sul sito internet [www.ospedali.lecco.it](http://www.ospedali.lecco.it) a cui si rimanda per la sua consultazione. In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Comune, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell'art. 1456 del codice civile, con diritto dell'Azienda Ospedaliera di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 10 – In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Lecco.


Lecco, li

Il Direttore del Settore AGAP del Comune di Lecco

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE  
PAOLO CODARRI



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 24 OTT. 2012 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 8 NOV. 2012, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 24 OTT. 2012.

Li, 24 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
PAOLO CODARRI



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE